

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 25 del 22/05/2000 - rif.

Determinazione n. 25 del 22/05/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 22 - Codici 22.1

Tra le possibili interpretazioni dell'art.22 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., e cioè se, nell'ambito delle procedure ristrette, il momento della comunicazione ufficiale si identifichi con quello della formazione dell'elenco delle ditte da invitare ovvero della approvazione di tale elenco ovvero ancora con il momento della formale comunicazione degli inviti ai partecipanti ammessi, quest'ultima interpretazione è la più aderente al dato testuale della norma.

Determinazione n. 25 del 22/05/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 22 - Codici 22.1

Il divieto di cui all'art.22 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., in ordine al diritto di accesso nei pubblici appalti, il quale vale, oltre che per gli atti di natura propriamente pubblicitaria, anche per quelli di diritto privato delle amministrazioni aggiudicatrici, da ritenersi accessibili ai sensi degli artt.22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, trova la sua ratio ispiratrice nella necessità di salvaguardare l'effettività della libera concorrenza, che potrebbe essere pregiudicata dalla conoscenza, prima della definizione della gara, dai nominativi dei partecipanti alla stessa.